

N. 3664

DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori SENESE, SALVI, RUSSO, FASSONE
e BONFIETTI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 24 NOVEMBRE 1998

—————

Modifica al codice di procedura penale in materia
di formazione e valutazione della prova

—————

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge è dettato dall'esigenza d'intervenire nella delicata materia della formazione e valutazione della prova penale dopo la recente sentenza n. 361 del 26 ottobre-2 novembre 1998 della Corte costituzionale che ha dichiarato la parziale illegittimità della riforma dell'articolo 513 del codice di procedura penale e di alcune disposizioni connesse; riforma operata dal Parlamento, dopo lungo ed approfondito dibattito, con la legge 7 agosto 1997, n. 267.

La pronuncia della Corte ha suscitato reazioni contrastanti e critiche anche aspre, com'è del resto comprensibile essendo essa venuta ad incidere su materia di estrema delicatezza e particolare rilevanza ai fini del difficile equilibrio tra garanzie della persona e funzione del processo penale con particolare riguardo al contraddittorio nella formazione della prova, garanzia necessaria non solo per l'imputato ma anche per un'attendibile ricerca della verità.

La critica delle pronunce della Corte, certamente ammessa, quando non si trasforma in denigrazione gratuita o in manifestazioni di aggressione, in un ordinamento che non conosce zone franche sottratte al dibattito pubblico, spetta alle forze politiche e sociali, alla cultura giuridica, ai cittadini e alla libera stampa. Non spetta al legislatore ordinario, cui compete piuttosto intervenire sul tessuto normativo inciso dalle sentenze della Corte per provvedere, nel rispetto delle indicazioni offerte dalla Corte stessa che per il legislatore ordinario sono dogma, a ricucire eventuali smagliature o disarmonie determinate dall'intervento del giudice delle leggi.

Nella specie, il fulcro della decisione n. 361 del 1998 è rappresentato dalla ritenuta irragionevolezza di una disciplina total-

mente diversa per quanto attiene alla sorte delle dichiarazioni rese prima del dibattimento e senza la garanzia del contraddittorio, a seconda che esse provengano da un teste o da un soggetto che, a differenza del primo, può avvalersi della facoltà di non rispondere, quando il dichiarante comunque rifiuti di rispondere in dibattimento. La Corte, muovendo da tale premessa, ha equiparato la valenza probatoria di tali dichiarazioni secondo la disciplina già dettata dal codice per le dichiarazioni rese dal teste che in dibattimento si rifiuta di rispondere anche quando gli siano state contestate le dichiarazioni rese in precedenza.

Per effetto della sentenza della Corte, oggi, quando il teste o il dichiarante avente diritto al silenzio continuano dopo tali contestazioni a non rispondere, la conseguenza è quella, già stabilita per le sole dichiarazioni testimoniali, che le dichiarazioni utilizzate per le contestazioni entrano comunque nel fascicolo del dibattimento e sono «valutate come prova dei fatti in essi affermati se sussistono altri elementi di prova che ne confermano l'attendibilità». Sennonché una tale equiparazione, se elimina la disparità di trattamento rilevata dalla Corte, fa emergere una diversa disparità, posto che determina la medesima valenza probatoria di una dichiarazione accusatoria resa da soggetto che ha la facoltà di non rispondere tanto che il soggetto confermi la propria dichiarazione in dibattimento e la sottoponga al fuoco dell'esame e del contraddittorio delle parti quanto se il soggetto si trincerò dietro la facoltà al silenzio che gli è riconosciuta. Infatti, anche nel primo caso, per la regola generale posta dall'articolo 192, comma 3, del codice di procedura penale, le dichiarazioni del dichiarante «sono valutate unitamente agli altri elementi di prova

che ne confermano l'attendibilità». Eppure, non è chi non veda come nel primo caso quelle dichiarazioni possono rappresentare un elemento ben altrimenti solido di quello costituito da dichiarazioni raccolte fuori dal contraddittorio. Peraltro, la stessa Corte avverte che resta ferma la facoltà del legislatore ordinario di tradurre in appropriata formula normativa le esigenze di cautela e rigore nella valutazione di dichiarazioni rese da chi si è poi avvalso della facoltà di non rispondere.

Si propone allora di stabilire una differenziazione tra la valenza probatoria delle dichiarazioni del teste che in dibattimento si rifiuta di rispondere e quelle del coimputato o imputato di reato connesso che in dibattimento accetti il contraddittorio su quanto dichiarato, da una parte; e le dichiarazioni sottratte al contraddittorio in dibattimento da parte di chi si avvale della facoltà di non rispondere. Nel senso che, mentre per le prime continua a valere la regola di giudizio generale stabilita dall'articolo 192, comma 3, del codice di procedura penale (di cui peraltro si propone una puntualizzazione), per le seconde si richiede che gli altri elementi di prova, alla cui luce valutarne l'attendibilità, siano di natura diversa dalle dichiarazioni di coimputati o imputati di reato connesso. È questa la modifica più rilevante all'attuale normativa, che si propone con l'articolo 6 del disegno di legge mentre gli articoli 3, 4 e 5 raccolgono le altre indicazioni provenienti dalla corte e le raccordano con la nuova disciplina dell'articolo 513.

Quanto al regime generale dell'articolo 192, comma 3, si propone di puntualizzare al comma 4 che, ove gli elementi di prova confermativi previsti dal comma 3 per le dichiarazioni di coimputati o imputati di reato connesso consistano in dichiarazioni dello stesso genere (il che, a seguito delle modifiche sopra proposte, può esser preso in considerazione dal giudice solo se le dichiarazioni da confermare siano state ripe-

tute in dibattimento), il giudice deve aver cura di esplicitare in motivazione le ragioni che lo inducono a ritenere ciascuna dichiarazione frutto di autonoma conoscenza del dichiarante e quindi non sospetta d'inquinamento. È questo il senso dell'articolo 1.

Infine, e parso opportuno stabilire, a tutela della libertà personale, che la regola posta dall'articolo 192, commi 3 e 4, del codice di procedura penale, valga anche, con gli adattamenti del caso, per la valutazione degli indizi di colpevolezza richiesti per l'emissione di una misura cautelare (articolo 2 del disegno di legge).

Siamo ben consapevoli della crisi del processo penale e della necessità di un intervento ben più organico di quello ora proposto. Esso tuttavia vuole essere un segmento di tale più organica riforma della quale fanno parte la riduzione dell'area dei soggetti sottratti agli obblighi propri dei testi, l'introduzione del contraddittorio prima dell'emissione di un provvedimento cautelare, la disincentivazione del silenzio del dichiarante quando questi si avvalga comunque di un programma di protezione, una incentivazione dei riti alternativi, una diversa disciplina anche delle deposizioni testimoniali. Le prime tre esigenze possono trovare soddisfazione attraverso l'esame di provvedimenti già pendenti dinanzi al Parlamento ed in particolare dinanzi alla Commissione giustizia del Senato (rispettivamente, d'iniziativa dei senatori Calvi ed altri, dei senatori Fassone ed altri, Pera ed altri, e d'iniziativa governativa per quanto attiene al regime dei collaboratori di giustizia). La modifica più organica è rimessa ad un'iniziativa del Governo e ad un clima di distensione tra le forze politiche che assuma i problemi, qui soltanto accennati, come materia di un impegno *bi-partisan*.

Con questo auspicio, si confida in un esame attento del presente provvedimento, che resta aperto a contributi migliorativi da ogni parte.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Nell'articolo 192 del codice di procedura penale il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Quando gli elementi di prova confermativi di cui al comma 3 consistono unicamente in altre dichiarazioni di un coimputato o di persona imputata di un reato connesso a quello per cui si procede il giudice può valutarle solo se l'insieme delle risultanze processuali gli permette di affermare che ogni dichiarazione è frutto di autonoma conoscenza in capo a colui che l'ha resa».

Art. 2.

1. Nell'articolo 273 del codice di procedura penale, dopo il comma 1, è inserito il seguente comma:

«1-*bis*. Nella valutazione dei gravi indizi di colpevolezza si applicano le disposizioni dell'articolo 192, commi 3 e 4».

Art. 3.

1. Il comma 6 dell'articolo 210 del codice di procedura penale, è sostituito dal seguente:

«6. Le disposizioni dei commi da 1 a 5 si applicano anche all'esame dell'imputato relativamente alle dichiarazioni da lui rese, nel corso delle indagini preliminari o nell'udienza preliminare, al pubblico ministero o alla polizia giudiziaria su delega del pubblico ministero o al giudice, su fatti concernenti le responsabilità di altri imputati nel medesimo processo».

Art. 4.

1. Al comma 4 dell'articolo 238, dopo le parole: «1, 2, 2-bis e 3» sono inserite le seguenti: «e salvo quanto disposto dall'articolo 513, comma 2».

Art. 5.

1. Nel primo comma dell'articolo 513 del codice di procedura penale, in fine, dopo le parole: «ma tali dichiarazioni», sono inserite le seguenti parole: «, salvo quanto disposto dal comma 2,».

Art. 6.

1. Il comma 2 dell'articolo 513 del codice di procedura penale, è sostituito dal seguente:

«2. Se le dichiarazioni rese dall'imputato nel corso delle indagini preliminari o dell'udienza preliminare, ai sensi del comma 1, abbiano ad oggetto fatti concernenti la responsabilità di altri imputati nel medesimo processo, ovvero se le dichiarazioni sono state rese dalle persone indicate nell'articolo 210, il giudice, a richiesta di parte, dispone, secondo i casi, l'accompagnamento coattivo dell'imputato o del dichiarante ovvero l'esame a domicilio o la rogatoria internazionale ovvero l'esame in altro modo previsto dalla legge con le garanzie del contraddittorio. Se non è possibile ottenere la presenza dell'imputato o del dichiarante, ovvero procedere all'esame in uno dei modi suddetti, si applica la disposizione dell'articolo 512 qualora la impossibilità dipenda da fatti o circostanze imprevedibili al momento delle dichiarazioni. Qualora l'imputato si avvalga della facoltà di non rispondere anche in ordine ai fatti, già oggetto delle sue precedenti dichiarazioni, concernenti la responsabilità di altri imputati del medesimo processo, si applica, in mancanza dell'accordo delle parti alla lettu-

ra, l'articolo 500, commi 2-*bis* e 4, ma le dichiarazioni utilizzate per le contestazioni possono essere valutate come prova dei fatti in esse affermati solo se sussistono altri elementi di prova di diversa natura che ne confermano l'attendibilità. Quest'ultima disposizione si applica anche nel caso in cui ad avvalersi della facoltà di non rispondere siano le persone indicate nell'articolo 210 del codice di procedura penale.

